



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI LOMBARDIA

SEZIONE 13

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 4613/2019

UDIENZA DEL

09/12/2020 ore 09:30

N° 972/2021

PRONUNCIATA IL:
09/12/2020

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

10/03/2021

Il Segretario
Donatella Brescia

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BARBAINI	LAURA	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	ANSALDI	PIERO	Giudice
<input type="checkbox"/>	VIGORITA	CELESTE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4613/2019
depositato il 14/11/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 1620/2019 Sez:14 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO
contro:
AG.ENT. D.R. LOMBARDIA
VIA MANIN N. 25 20121 MILANO

proposto dagli appellanti:

PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
VIALE CERTOSA 239 20151 MILANO MI

rappresentato da:

ARDITO FRANCESCO
VIALE CERTOSA 239 20100 MILANO MI

rappresentante difeso da:

CORASANITI GIUSEPPE
VIA AGNELLO 5 20121 MILANO MI

rappresentato da:

DANOVI ALESSANDRO
VIALE CERTOSA 239 20100 MILANO MI

rappresentante difeso da:

CORASANITI GIUSEPPE
VIA AGNELLO 5 20121 MILANO MI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società Partecipazioni Industriali spa in Amministrazione Straordinaria (già Riva Fire spa) propone appello nella causa n.4613/2019 nei confronti della sentenza n. 1620/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano in data 11.3.2019, che respinge il ricorso della Società contro l'avviso di accertamento TMB0E2H00121/2018, che contesta la mancata tassazione di dividendi per euro 49.203.622, provenienti da regimi fiscali privilegiati in violazione dell'art. 89 comma 3 e 44 DPR 917/86, notificato in data 5.4.2018 ex art. 117 Tuir in qualità di società consolidata e consolidante, in relazione all'anno di imposta 2012, con maggiore Ires accertata pari a euro 12.177.896,40, oltre sanzioni ed interessi.

La Società appellante, che ha detenuto la maggioranza del capitale della Ilva spa, dal 1995 al 2013, anno del Commissariamento speciale, ha esercitato nella sua posizione di holding attività di direzione e coordinamento, in seguito alla adesione delle società controllate del gruppo Riva Fire spa al consolidato fiscale ex art. 117 DPR 917/86.

Sino al 2012, la holding in esame è al vertice di un gruppo di società operanti nella produzione dell'acciaio (tra le quali la Ilva Spa operante nel settore dei prodotti piani e la Riva acciaio spa operante nel settore dei prodotti lunghi).

In data 19.12.2012 viene posto in essere un atto di scissione parziale proporzionale, avente efficacia dal 1.1.2013, con il trasferimento del ramo di azienda relativo ai prodotti lunghi dalla Riva Fire spa alla Riva Forni Elettrici spa, costituita il 25.9.2012.

Per effetto della scissione, la Riva Fire spa trasferisce a Riva Forni Elettrici spa il 20,02% del patrimonio netto di Riva Fire spa nella consistenza antecedente all'operazione di scissione e la titolarità delle partecipazioni in altre società del gruppo, quali la partecipazione pari al 100% del capitale di Riva Acciaio spa.

In seguito al sequestro operato nel 2013 in capo a Riva Fire spa delle partecipazioni in Ilva spa e in seguito al sequestro operato nel 2013 in capo a Riva Forni Elettrici spa delle partecipazioni in Riva Acciaio spa, viene meno il controllo ex art. 117 Tuir della Riva Fire spa nei confronti delle aderenti alla tassazione di gruppo, con la conseguenza che ha luogo il mancato rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo per il periodo 2013-2015, e con la ulteriore conseguenza che Partecipazioni Industriali spa (già Riva Fire spa) è la sola legittimata a vedersi attribuite le perdite a seguito di mancato rinnovo dell'opzione per il consolidato, fermo restando che la perdita relativa al 2012 ammonta all'importo pari ad euro 195.393.585,00.

Cio' posto, nel periodo di imposta 2012, Partecipazioni Industriali riporta nel Modello Unico 2013 l'importo di euro 730.312.512,00 a titolo di variazione in diminuzione del reddito imponibile, risultando che la fonte del provento oggetto di variazione in diminuzione è rappresentata da un dividendo ricevuto dalla società lussemburghese Stahlbeteiligungen Holding SA, partecipata da Partecipazioni industriali al 75%, per euro 768.750.000,00.

Con l'avviso in esame, l'Ufficio recupera a tassazione la quota parte del dividendo di provenienza black list incassato da Partecipazioni Industriali in amministrazione straordinaria, nella duplice qualità di società consolidante e consolidata, pari a euro 49.203.622 provenienti da regimi fiscali privilegiati in violazione dell'art. 89 comma 3 e 44 DPR 917/86, in relazione all'anno di imposta 2012, con maggiore Ires accertata pari a euro 12.177.896,40.

La ricorrente deduce l' illegittimità dell'avviso di accertamento, in quanto notificato oltre i termini decadenziali ex art. 43 comma 1 DPR 600/73 e art. 10 bis comma 7 L.212/2000.

Deduce, altresì, nel merito violazione dell'art. 42 comma 3 DPR 600/73 e dell'art. 10 bis L.212/2000.

Deduce, ancora, illegittimità delle modalità di ricalcolo del maggiore imponibile adottate dall'Ufficio a seguito della presentazione del cosiddetto modello IPEA.

La sentenza di primo grado respinge il ricorso.

La parte propone impugnazione e chiede la riforma della sentenza impugnata e per l'effetto, l'annullamento dell'atto impugnato.

Deduce i seguenti motivi:

1) lamentata la tardività della notifica dell'avviso di accertamento ritenendo che l'interpretazione offerta dall'Ufficio del comma 7 dell'art. 10 bis L.212/2000 è scollegata dal dato letterale e dalla ratio della norma, in quanto la proroga automatica del termine di decadenza opererebbe solo ed esclusivamente con riguardo all'ipotesi nella quale tra data del termine per rispondere e la scadenza del termine di accertamento decorrano meno di 60 giorni, a condizione che il termine per rispondere scada prima del termine

Secondo l'Appellante, anche laddove dalla fusione tra Sthal e Pernifex fosse emerso un "avanzo" cioè un provento di fusione, la disponibilità di tale provento si sarebbe potuta avere con l'approvazione del bilancio di esercizio 2012, non di certo in corso anno (ipotesi comunque non delineabile in quanto dalla fusione è emerso un disavanzo, cioè una perdita, che ha ridotto gli utili di esercizio).

Secondo la parte appellante, la tesi dell'Ufficio è priva di fondamento, posto che, anche nell'ipotesi in cui Pernifex fosse stata liquidata (e non incorporata per fusione), Sthal avrebbe ritratto da tale operazione una minusvalenza, cioè una perdita di euro 14.523.844,11 (come da scritture contabili della liquidazione), posto che, secondo l'appellante, il valore di Pernifex era inferiore al costo di iscrizione della partecipazione in Stahl, poichè i plusvalori latenti di Pernifex erano stati realizzati da Ersider Holland nel 2002 e da Ilva Commerciale nel 2012.

-Infine l'appellante deduce che nella fattispecie concreta non ricorre alcuno dei presupposti costitutivi individuati dall'art. 10 bis L.212/2000 ai fini della individuazione di una condotta fiscalmente abusiva.

La Società non avrebbe conseguito alcun vantaggio fiscale poichè Stahl non ha incamerato alcun utile black list di Parnifex, posto che la fusione era l'operazione piu' semplice e lineare per realizzare l'estinzione di Parnifex, fermo restando che la liquidazione di Parnifex conduce a un risultato contabile e fiscale negativo, analogo a quello della fusione.

-Ancora, l'Appellante deduce in via subordinata l'illegittimità delle modalità di ricalcolo del maggior imponibile, adottate dall'Ufficio a seguito della presentazione del cd Modello IPEA, cioè dell'istanza di computo in diminuzione delle perdite fiscali (cd "Modello Ipea").

Sulla richiesta di Partecipazioni Industriali in qualità di ex consolidante di Riva Acciaio di richiesta di rettifica del maggior reddito accertato nei confronti di Riva Acciaio da compensarsi a fronte delle perdite fiscali del 2012 ancora rimanenti (euro 12.751.021,00), l'Ufficio ha negato il mancato riconoscimento integrale delle perdite di periodo 2012 (scomputando solo una quota parte delle perdite fiscali a riporto), in quanto con la scissione a far tempo dal 1.1.2013 Partecipazione Industriali avrebbe trasferito il 20,20% delle perdite fiscali relative al 2012 alla beneficiaria Riva Forni Elettrici spa e le istanze Ipea presentate in riferimento agli avvisi emessi nei confronti di Ilva Commerciale e Partecipazioni Industriali avrebbero già consumato la parte di perdite fiscali del 2012 rimaste in capo a Partecipazioni Industriali, a valle della scissione.

Secondo l'appellante tale risposta è illegittima in quanto contrasta con la disciplina in materia di scissione di società ex art. 173 DR 917/86 ed è in contrasto con la risposta ad un interpello proposto da Riva Forni Elettrici spa, proprio in merito alle perdite acquisite con la scissione.

Secondo la sentenza impugnata, la contestazione in esame puo' trovare ingresso soltanto nei giudizi concernenti l'impugnazione degli autonomi atti emessi nei confronti di Ilva Commerciale e Partecipazioni Industriali.

La parte contesta tale posizione rilevando che appare illogico ritenere che la scissione di Partecipazioni industriali (già Riva Fire) possa comportare lo spossessamento in via definitiva di parte delle perdite fiscali del 2012, posto che riducendo il monte perdite del 2012, si è determinata una maggiore imposta dovuta in capo all'appellante Riva Acciaio spa.

In via di ulteriore subordinate, la Società appellante rileva di avere dimostrato la provenienza di una parte del dividendo da un paese a fiscalità ordinaria, come la Tunisia, con il deposito dei bilanci di Parnifex, da cui risulta che la Società tunisina negli esercizi dal 1999 al 2001 ha distribuito in favore di Parnifex dividendi per un ammontare complessivo pari a euro 42.191.554,00, con la conseguenza che una parte del dividendo oggetto di contestazione è proveniente da Paese a fiscalità ordinaria.

Si costituisce in giudizio l'Ufficio, che contesta i motivi di appello e chiede la conferma integrale della sentenza impugnata

Con memoria depositata il 4.9.2020 la parte appellante produce stralci della pronuncia del Tribunale di Milano in data 5.7.2019, depositata in data 23.12.2019, con la quale l'amministratore dell'Ilva viene assolto dalle contestazioni in sede penale, connesse alle cause di insolvenza della Società, sostenendo la tesi per la quale deve ritenersi non corretta la ricostruzione operata dai Commissari e deve ritenersi plausibile la relazione del consulente di parte (dott. Bini), secondo cui le operazioni sopra descritte miravano a realizzare una riorganizzazione dell'impresa destinata a separare il ramo aziendale dei prodotti siderurgici "lunghi" da quello dei prodotti "piani".

Con memoria depositata nel distinto procedimento n. 4613/2019, Partecipazioni Industriali spa richiama i passaggi fondamentali dei motivi di appello e della memoria del 4.9.2020 depositata nel procedimento 4490/2019.

Con provvedimento presidenziale in data 4.11.2020 ex art. 27 D:137/2020 viene confermata l'udienza di discussione con trattazione scritta del 25.11.2020 assegnando il previsto termine di 10 giorni prima dell'udienza per le memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell'udienza per le memorie di replica.

L'Ufficio deposita memoria conclusionale in data 13.11.2020 e ulteriore memoria di replica, con la quale evidenzia la totale irrilevanza al fine del decidere della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Milano nel procedimento contro l'amministratore Fabio Riva, trattandosi di sentenza comunque non definitiva e in considerazione del principio di autonomia tra procedimento penale e tributario.

In data 19.11.2020, le società appellanti propongono la richiesta udienza da remoto con collegamento a distanza e comunque si riportano alle memorie già depositate in atti.

Con decreto presidenziale del 20.11.2020, comunicato alle parti, viene confermata l'udienza di discussione con trattazione scritta per il 25.11.2020, essendo stato correttamente assegnato alle parti il termine ex art. 27 DL 137/2020 ai fini dell'integrazione del contraddittorio e non sussistendo allo stato la concreta possibilità dello svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto con la partecipazione delle parti.

Successivamente, all'esito della comunicazione in data 23.11.2020 della possibilità di svolgimento dell'udienza da remoto, in data 25.11.2020 viene disposta la riunione dei fascicoli 4490/19 e 4586/19 e i fascicoli riuniti nonché il fascicolo n. 4613/19 vengono rinviati al 9.12.2020 per lo svolgimento dell'udienza da remoto, previe le necessarie comunicazioni alle parti, previste dall'art. 27 DL 137/2020 e dagli artt. 2 e 3 del Decreto Ministeriale del Mef in data 13.11.2020.

In via preliminare, in sede di udienza da remoto, viene dato atto che il Collegio dispone, in accoglimento dell'istanza della parte, la riunione del procedimento n. 4586/2019 al procedimento n. 4490/19 per connessione oggettiva e soggettiva.

All'esito dello svolgimento della pubblica discussione con collegamento da remoto in data 9.12.2020, la causa passa in decisione e il Collegio si pronuncia come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello appare parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione.

MOTIVO RELATIVO ALLA TARDIVITÀ DELLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO, IN QUANTO NOTIFICATO OLTRE I TERMINI DI DECADENZA EX ART. 43 DPR 600/73 E 10 BIS COMMA 7 L.212/2000

Con riguardo alla questione pregiudiziale di rito, relativa alla lamentata tardività della notifica dell'avviso di accertamento, in quanto notificato oltre i termini di decadenza ex art. 43 DPR 600/73 e 10 bis comma 7 L.212/2000, il rilievo della difesa appare privo di fondamento e deve essere rigettato.

Preliminarmente, deve osservarsi che il comma 7 dell'art. 10 bis L.212/2000 merita un'attenta lettura, in quanto potrebbe rivelarsi di non semplice comprensione data l'esposizione, con la quale il legislatore ha scelto di esprimersi.

La disposizione in esame letteralmente recita :”

“La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/73 entro il termine di decadenza previsto pe la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di 60 giorni.In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.”

Prima di soffermarsi sui vari passaggi testuali, che caratterizzano la disciplina procedimentale del comma 7 dell'art. 10 bis L.212/2000, val la pena di sottolineare come un'analisi corretta del comma 7 dell'articolo in esame, comporta inevitabilmente il richiamo del precedente comma 6 dello stesso articolo, il quale prevede che *“ Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni.”* .

E' evidente come il comma 6 dell'art. 10 bis miri a riaffermare, anche in materia di abuso del diritto, una garanzia fondamentale per il contribuente già espressa dall'art 12 comma 7 della stessa legge, che prevede che, una volta informato delle verifiche eseguite a suo carico, il contribuente ha il diritto di comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che saranno valutate dagli enti impositori, onde assicurare il rispetto

La proroga “*automatica*” e “*in deroga*” è quindi suscettibile di spostare in avanti il termine di decadenza non solo di 60 giorni, ma anche di ulteriori 60 giorni, laddove, come nel caso di specie, la richiesta di chiarimenti sia stata formulata, peraltro legittimamente, in una data prossima alla scadenza del termine di decadenza per la notifica dell’avviso, con rituale assegnazione alla contribuente dei prescritti 60 giorni per la risposta e con ulteriori 60 giorni di tempo per l’Ufficio per notificare l’avviso, a decorrere dalla ricezione della risposta ai chiarimenti, con motivazione che deve tener conto dei chiarimenti offerti dalla parte.

In definitiva, la ratio della disciplina dettata dall’art. 10 bis comma 7 L.212/2000 appare quella di consentire in ogni caso che, fino alla scadenza del termine per la notifica dell’avviso, la Amministrazione finanziaria possa instaurare in concreto il contraddittorio, previsto peraltro a pena di nullità, e quindi formulare e “notificare” la richiesta di chiarimenti in ordine all’abuso, fermo restando che tra l’effettivo ricevimento della risposta ai chiarimenti e la notifica dell’avviso deve trascorrere un intervallo temporale di almeno 60 giorni, tempo ritenuto necessario per l’Ufficio per adottare una motivazione esaustiva in ordine ai rilievi svolti dalla parte nella risposta ai chiarimenti, motivazione prevista a pena di nullità.

In altri termini, l’obbligatorio contraddittorio, che deve essere instaurato a pena di nullità, può comportare una dilatazione dei termini per la notifica dell’avviso, dilatazione che il legislatore qualifica come una vera e propria “proroga automatica in deroga ai termini ordinari”, potendo comunque l’avviso essere notificato alla scadenza dei 60 giorni dal ricevimento della risposta ai chiarimenti.

Si intende dire che l’interpretazione letterale del comma 7 dell’art. 10 bis citato e l’interpretazione sistematica della norma portano allo stesso risultato.

In realtà il legislatore ha voluto a tutti i costi garantire il contraddittorio pieno nelle varie fasi della procedura in esame, concernente l’abuso del diritto, a costo di prevedere una proroga automatica al termine di decadenza dell’attività di accertamento.

Questa chiave di lettura appare coerente con la disciplina complessiva dell’attribuzione del termine di 60 giorni al contribuente per rispondere alla richiesta di chiarimenti e del termine di altrettanti 60 giorni a favore dell’Amministrazione per emettere l’atto impositivo a far tempo dall’effettivo ricevimento dei chiarimenti (in tutto ulteriori 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di decadenza), in quanto l’Amministrazione è gravata da un obbligo di motivazione rafforzato dell’avviso, che non può prescindere dal valutare i chiarimenti offerti dalla parte.

Nella logica di garantire il più ampio contraddittorio in materia di abuso, si spiega la decorrenza dei 60 giorni di proroga automatica non dalla scadenza del termine ordinario della decadenza dell’attività accertativa, ma dal ricevimento della risposta ai chiarimenti, decorrenza necessaria per l’adempimento dell’obbligo di specifica motivazione sui rilievi del contribuente, imposto dall’art. 10 bis comma 8 L.212/2000, con la conseguenza della proroga automatica del termine di decadenza “*in deroga*”, con le scadenze temporali che, nel caso di specie, sono state correttamente rispettate dall’Ufficio.

Questa è l’interpretazione che, secondo il Collegio, deve essere data alla disciplina di cui al comma 7 dell’art. 10 bis L.212/2000, interpretato tenendo conto delle modalità procedurali, stabilite a pena di nullità, nei commi 6 e 8 della stessa disposizione art. 10 bis L.212/2000.

Applicando tali criteri al caso di specie, si evidenzia che sono stati correttamente osservati tutti i termini prescritti dalla norma, con le seguenti modalità temporali:

- la richiesta di chiarimenti è stata notificata in data 22.12.2017 e quindi è tempestiva, in quanto correttamente è stata notificata entro la scadenza dei termini previsti a pena di decadenza per l’esercizio del potere impositivo (termine, si ripete, che il legislatore fa coincidere con quello entro il quale l’Ufficio può inoltrare la richiesta di chiarimenti con regolare notifica).

- Nel caso di specie deve rilevarsi che tra il 22.12.2017 e il 31.12.2017, data di decadenza per la notifica dell’avviso, decorrono solo 9 giorni e quindi meno dei prescritti 60 giorni, con la conseguenza che opera in modo automatico la proroga di 60 giorni, decorrenti ovviamente dal trascorrere dei prescritti 60 giorni assegnati per legge alla contribuente per la risposta.

- Nel caso di specie, pertanto, l’avviso è stato tempestivamente notificato in data 5.4.2018 per Partecipazioni Industriali Spa e in data 19.4.2018 per la consolidata Riva Acciaio spa e consolidante Partecipazioni Industriali entro il termine di automatica proroga, individuabile nel caso concreto nella data del 21.4.2018.

Il caso di specie si presta a ben rappresentare le conseguenze incongruenti che si verificherebbero nel caso di accoglimento della tesi dell’Appellante: nell’ipotesi di richiesta di chiarimenti notificata alla parte, come nel caso di specie, nove giorni prima della scadenza del termine ordinario, notifica consentita dal legislatore, la facoltà della parte di rispondere entro 60 giorni dalla richiesta consumerebbe quasi integralmente i sessanta giorni decorrenti dal 31.12, entro i quali secondo la parte dovrebbe esaurirsi la proroga automatica.

impedendo di fatto all'Amministrazione di rispondere ai chiarimenti formulati dalla contribuente, mutilando in qualche modo il contraddittorio.

In conclusione, non convince la interpretazione della disciplina in esame fornita dall'Appellante, che, secondo il Collegio, forza la lettera della disposizione in discussione, pretendendo di leggere nella norma quanto in realtà non è scritto e quanto non è ricavabile né da una lettura testuale né da una lettura sistematica. La parte ritiene automaticamente prorogabile solo il termine ordinario di decadenza.

Più precisamente, secondo l'appellante, il differimento richiamato opera solo quando il termine di 60 giorni per rispondere alla richiesta di chiarimenti viene a cadere entro la scadenza del termine ordinario di accertamento; in caso contrario, infatti, l'Amministrazione finanziaria fruirebbe ingiustificatamente di un ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione dei chiarimenti forniti dal contribuente, con la conseguenza che il termine di decadenza sarebbe differito di 120 giorni.

La circostanza invocata dalla parte, secondo la quale il termine per rispondere alla richiesta di chiarimenti deve venire a cadere entro la scadenza del termine ordinario di accertamento per evitare che l'Agenzia fruisca "ingiustificatamente" di un ulteriore termine di sessanta giorni (e quindi complessivamente di 120 giorni) oltre il termine ordinario di decadenza, non si ricava né da testo letterale del comma 7 dell'art. 10 bis L.212/2000 né dalla lettura sistematica della complessa disciplina procedimentale in esame.

E' vero che la previsione della richiesta di chiarimenti a pena di nullità è a tutela del contribuente, come afferma l'Appellante.

Tuttavia, è altresì vero che da tale premessa non può derivare la conseguenza che la parte ne trae, secondo la quale la previsione della richiesta di chiarimenti finirebbe per consentire all'Amministrazione di "sforare" di oltre 60 giorni la ordinaria disciplina dei termini di decadenza.

Si intende dire che è vero che il comma 7 dell'art. 10 bis pone una disciplina speciale dei termini di decadenza, che come tali, non sono suscettibili di essere ulteriormente dilatati, ma nel caso di specie non ricorre alcuna illegittima dilatazione, in quanto con le previsioni di cui al comma 6, 7 e 8 dell'art. 10 bis L.212/2000, unitariamente considerate, il legislatore ha introdotto una complessiva uniforme disciplina speciale, impostata non solo sulla deroga ai termini ordinari di decadenza, ma sulla garanzia della pienezza del contraddittorio in relazione ai diritti e doveri di entrambe le parti.

Il legislatore del 2015 ha inteso rafforzare la tutela del contribuente in tema di abuso non soltanto prevedendo la obbligatoria richiesta di chiarimenti, ma ponendo a carico dell'Ufficio un ulteriore obbligo di motivazione rafforzata proprio in relazione al contenuto degli eventuali chiarimenti sollecitati e forniti dalla parte.

L'adempimento dei maggiori obblighi da parte dell'Amministrazione finanziaria (obblighi la cui inosservanza è sanzionata a pena di nullità), trova un necessario ed indispensabile equilibrio nella concessione a favore dell'Amministrazione finanziaria, in deroga ai termini ordinari di decadenza, di un ulteriore termine più agevole, decorrente dall'effettiva ricezione della risposta ai chiarimenti, idoneo a consentire l'adeguato adempimento degli obblighi previsti proprio a maggior tutela del contribuente.

In altre parole, la tutela rafforzata del contribuente è prevista e realizzata nel quadro dell'equo rafforzamento del contraddittorio tra le parti, senza vistosi sbilanciamenti a favore di una delle parti (quella privata), che si verificherebbero nell'ipotesi in cui la proroga automatica operasse nel termine di soli sessanta giorni a far tempo dalla scadenza del termine ordinario di decadenza.

In definitiva, se il legislatore avesse voluto che la proroga automatica del termine fosse contenuta nei 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine ordinario, lo avrebbe indicato espressamente, statuendo che la richiesta di chiarimenti doveva essere notificata almeno 60 giorni prima della scadenza del termine ordinario di decadenza; invece non solo non lo ha detto espressamente, ma ha sancito la diversa regola per la quale *"La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/73 entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo"*.

La scelta del legislatore di prevedere che l'Amministrazione finanziaria possa formulare la richiesta di chiarimenti *"entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo"*, comporta la conseguenza che, se la richiesta è avanzata in prossimità della scadenza del termine ordinario, come nel caso di specie, si mette in moto l'equo meccanismo del contraddittorio, per il quale entrambe le parti hanno rispettivamente 60 giorni per formulare i chiarimenti e per rispondere agli stessi dal momento del ricevimento dei chiarimenti, senza che possa invocarsi alcuna dilatazione illegittima.

In conclusione, la scadenza "oltre" 60 giorni a far tempo dal termine ordinario di decadenza dell'attività accertatrice costituisce una più che giustificata proroga in funzione della tutela del pieno contraddittorio tra le parti, per la salvaguardia dei diritti del contribuente in sede di contestazione della condotta abusiva.

L'eccezione pertanto deve essere respinta.

MOTIVO RELATIVO ALLA NULLITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IN QUANTO FONDATO SU UNA MOTIVAZIONE PALESEMENTE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA IN VIOLAZIONE DELL'ART. 42 COMMA 3 DPR 600/73 E ART. 10 BIS L.212/2000.

L'appellante chiede di riformare la sentenza impugnata per nullità dell'avviso di accertamento in quanto fondato su una motivazione palesemente illogica e contraddittoria in violazione dell'art. 42 comma 3 DPR 600/73 e art. 10 bis L.212/2000.

La richiesta non può essere accolta.

In via di estrema sintesi, si osserva che con gli avvisi di accertamento, oggetto delle pronunce impugnate, si contesta l'elusione o abuso ex art. 10 bis L.212/2000 con riguardo ad una operazione, posta in essere all'interno di una più ampia riorganizzazione degli assetti societari del gruppo, che avrebbe in definitiva permesso alla Società di considerare i dividendi ricevuti da Stahl lussemburghese nel 2012 come di provenienza white list, quindi di tassarli solo con riferimento al 5% del loro ammontare. Al contrario, l'Ufficio ritiene che quei dividendi siano da ricondurre ad una riserva di utili "black list" formatasi dentro Parfinex SA, società lussemburghese del gruppo, soggetta fino al 18.1.2002 a regime fiscale privilegiato delle holding lussemburghese, e che tali dovevano essere considerati perché il possesso della partecipazione in Parfinex, da parte di Ilva Commerciale srl, doveva retrodatarsi non al 2008, ma al 2001, visto che di fatto la Ilva Commerciale srl aveva proseguito il possesso di quella partecipazione, che prima era in capo alla Ilva spa, attraverso una operazione di scambio di partecipazioni con conferimento, in regime di neutralità fiscale. Da qui la ripresa a tassazione del 95% dei dividendi corrisposti da Stahl nel 2012 alla contribuente Partecipazioni Industriali.

In particolare, nell'avviso è evidenziato che nel 2012 sono state poste in essere varie operazioni, che hanno permesso alla Società Partecipazioni Industriali di incassare la quota parte di riserva black list di propria competenza, derivante dalla sostanziale liquidazione di Parfinex senza assoggettarla a tassazione primaria, aggirando l'applicazione dell'art. 89 comma 3 e 44 Tuir.

Secondo il Collegio, per comprendere se attraverso la incorporazione di Parfinex SA in Stahl SA effettivamente sia stato realizzato un indebito vantaggio fiscale e se le operazioni straordinarie del 2012, sfociate nella fusione del 24.10.2012, di fatto poi seguita dalla scissione efficace dal 1.1.2013 in Ilva Forni Elettrici spa, siano prive di sostanza economica, appare indispensabile soffermarsi sulla struttura societaria di Parfinex e su quella di Stahl dal 2002 fino al 2012 e premettere, sia pure in via di sintesi, una esauriente indicazione, a far tempo dal 2002, delle fasi dell'intera vicenda, prodromiche alle operazioni straordinarie del 2012.

Quanto alla struttura societaria, fino al 18.12.2002, la Parfinex SA è posseduta per il 32,96% da Erisider Holland BV, appartenente allo stesso gruppo, e per il restante 67,04% da Ilva spa, (la cui maggioranza del capitale sociale appartiene direttamente o indirettamente a Riva Fire , poi divenuta Partecipazioni Industriali, holding del gruppo già a far tempo dalla fine degli anni 1990).

Contestualmente, a far tempo dal 2002, la struttura societaria della Stahl è costituita da Riva Acciaio, che possiede il 25% delle azioni di Stahl e da Riva Fire (poi Partecipazioni Industriali), che controlla Ilva Spa e possiede il 75% delle azioni di Stahl.

L'evolversi della vicenda fattuale viene esposta in via di sintesi nei termini seguenti, che non sono contestati dalle parti:

ANNO 2002

-fino al 18.1.2002, la Parfinex SA, società lussemburghese del gruppo, è sottoposta a regime fiscale privilegiato delle holding lussemburghese, risalente ad una legge del 1929.

-Dal 19.1.2002, avviene la trasformazione della Parfinex da Holding del "29" in Soparfi. E' rilevante sottolineare che, come evidenziato dagli stralci del bilancio Parfinex riportati nell'avviso in esame, nei bilanci successivi alla trasformazione di Parfinex in Soparfi, vengono accantonati in un'apposita riserva utili black list pari a euro 209.519.770,57, riserva che risulta comporre patrimonio netto di Parfinex ancora alla data del 30.6.2012.

-In data 18.12.2002, dopo la avvenuta trasformazione in Soparfi, la società Erisider Holland PV cede il 32,96% di Parfinex a Stahl per euro 375.000.000,00.

ANNO 2008

-In data 10.12.2008 Ilva spa conferisce a Ilva International SA (interamente controllata), attraverso scambio di partecipazioni, il 67,04% delle partecipazioni in Parfinex. Pertanto dal 2008 al 2012 Stahl e Ilva International SA posseggono nelle percentuali indicate il capitale sociale di Parfinex. La situazione rimane immutata fino al 2012.

ANNO 2012

-In data 12.6.2012 Stahl delibera un dividendo di complessivi euro 1.025.000.000 a favore dei propri azionisti (Riva Acciaio e Riva Fire), da pagarsi a far tempo dal 1.7.2012 ed entro il 31.12.2012. A stretto giro di poche settimane, la delibera è seguita dalle seguenti operazioni straordinarie:

-in data 15.6.2012, Ilva Commerciale spa, interamente controllata da Ilva spa, acquista mediante fusione per incorporazione, Ilva International SA (anch'essa interamente controllata da Ilva spa), titolare del 67,04 % delle partecipazioni in Parfinex, operazione indispensabile per realizzare quella successiva del 27.6.2012. Per effetto della fusione, Ilva Commerciale acquista tutte le partecipazioni in precedenza detenute da Ilva International, tra cui il 67.045 del capitale sociale della Parfinex e il 7.125% del capitale sociale della CCS olandese¹.

Fin da ora, val la pena di sottolineare che la restante parte del capitale sociale di CCS è detenuto dalla Parfinex in misura pari al 39,03% e da Stahl in misura pari al 52,96%.

Con il risultato che, all'esito di tali operazioni e della fusione di Parfinex in Stahl, quest'ultima diventerà titolare della quasi totalità delle partecipazioni in CCS, in precedenza distribuite tra società facenti capo a Ilva Spa e alla stessa Stahl.

-In data 27.6.2012, Stahl sottoscrive il contratto di acquisto da parte di Ilva Commerciale spa del 67,04% delle partecipazioni in Parfinex per euro 875.500.000 nonché sottoscrive il contratto di acquisto da parte di Ilva Commerciale spa del 7,12% delle partecipazioni nella finanziaria belga CCS per euro 238.000.000 . Il corrispettivo complessivo è pari ad euro 1.113.800.000.

In altri termini, Ilva Commerciale, una volta divenuta azionista di Parfinex in seguito a incorporazione di Ilva International SA, costituisce il tramite attraverso il quale le azioni in Parfinex, già possedute da Ilva spa, transitano a Stahl, senza che abbia luogo alcun flusso finanziario.

Entrambe le parti concordano sulla mancanza di utilità in termini di flusso finanziario, in quanto l'operazione del 27.6.20 viene regolata sui conti correnti di corrispondenza di ciascuna società presso CCS con valutazione del prezzo al valore della frazione di patrimonio netto.

In particolare, come è evidenziato nelle note dell'avviso impugnato e come non è contestato dalle parti, da un lato, Ilva rientra nel proprio debito per finanziamenti ricevuti da Stahl, senza introitare nuove risorse finanziarie da utilizzare nella propria gestione, cedendo a Stahl azioni Parfinex attraverso Ilva Commerciale; dall'altro lato, Ilva diventa debitrice di una somma di pari importo (1.100.000 euro) nei confronti della sua controllata Ilva Commerciale.

Per completezza, si segnala che in data 5.10.2012 Stahl redige progetto di scissione nell'ambito del quale Stahl trasferisce a beneficio della neocostituita Siderlux la partecipazione detenuta in Ilva spa(pari al 25,38% del capitale sociale).

-In data 25.9.2012, il dividendo di competenza della società viene pagato da Stahl a mezzo di compensazione con crediti vantati da Stahl e Ccs nei confronti di Riva Acciaio (cfr. avviso N. TMB0E2H00214/2018, oggetto della presente causa) nonché nei confronti di Partecipazioni industriali (cfr. avviso N. TMB0E2H00121/2018 ,oggetto della causa 4613/2012).

-In data 24.10.2012, a seguito di progetto di fusione del luglio 2012, con efficacia dal 9.9.2012, viene posta in essere una fusione con la quale Stahl incorpora Parfinex (senza avanzi di fusione in capo a Stahl).

In conclusione, la fusione di Parfinex in Stahl del 24.10.2012, che è oggetto dell'avviso, di cui alla presente causa, è significativamente preceduta da un'altra fusione, quella di Ilva International Sa in Ilva Commerciale, società posseduta integralmente da Ilva spa, con successiva cessione a Stahl delle partecipazioni nella controllata Parfinex e nella CCS, con realizzazione di plusvalenza, come vedremo a

¹ Come evidenziato nella relazione ex art. 4 D.L347/2013???,all'esito della fusione, Ilva Commerciale iscrive a proprio bilancio una riserva di avanzo di fusione pari a euro 864.900.000, corrispondente alle riserve iscritte nell'ultimo bilancio della incorporata.

breve, per la cessione della partecipazione nella controllata Parfinex e per la cessione della partecipazione in CCS, trattata in esenzione ex art. 87 D.lgs. 917/86.

La lettura unitaria di entrambe le operazioni di fusione, precedute dalla delibera di Stahl in data 12.6.2012 di distribuzione dei dividendi agli azionisti, consente di evidenziare (anche tenendo conto delle successive scissioni) come attraverso le due incorporazioni, in una prima fase, in data 27.6.2012, Ilva Commerciale realizzi il 67,04% degli utili black list di Parfinex, cedendo a Stahl le partecipazioni in Parfinex e successivamente, nella seconda fase, in funzione della fusione avente efficacia retroattiva dal 9.9.2012, viene realizzato il restante 32,96% degli utili black list in pancia a Parfinex, operando, come dice l'avviso, una sorta di liquidazione sostanziale di Parfinex.

Si intende dire che per valutare la fondatezza o meno dei motivi di impugnazione relativi alla asserita violazione dell'art. 89 e 44 DPR 917/86, con condotta integrante la fattispecie di cui all'art. 10 bis L.212/2000, occorre considerare che le operazioni straordinarie in esame ruotano intorno alle incorporazioni del 15.6.2012 e del 24.10.2012, seguite dalle cessioni a favore di Stahl, dalle distribuzioni dei dividendi agli azionisti di Stahl e dalle successive scissioni.

Il risultato di tale triplice serie di operazioni è quello di consentire di far uscire le partecipazioni, detenute da Ilva Commerciale (posseduta da Ilva spa) nelle finanziarie CCS e Parfinex, dal controllo di Ilva spa, senza alcuna utilità di flussi finanziari a favore di Ilva spa e poi di far uscire le partecipazioni detenute da Stahl in Parfinex, permettendo alla Società Riva Acciaio spa e a Partecipazioni Industriali, grazie al pagamento dei dividendi in data 25.9.2012 da parte di Stahl, di incassare la quota parte di riserva black list di propria rispettiva competenza, derivante dalla sostanziale liquidazione di Parfinex senza assoggettarla a tassazione primaria, aggirando l'applicazione dell'art. 89 comma 3 e 44 Tuir.

In altre parole, il fulcro della complessa operazione è quella per la quale Ilva Commerciale srl e poi Stahl liquidano le rispettive quote di patrimonio netto senza "formalmente" incassare, come correttamente sostiene l'Ufficio.

E' significativo che il prezzo di acquisto concordato tra Stahl e Ilva Commerciale corrisponde sostanzialmente al corrispettivo di liquidazione, spettante al vecchio socio di maggioranza, Ilva spa: il patrimonio netto di Parfinex nel giugno 2012 è pari a euro 1.235.932,17 (con utili black list pari a euro 209.519.770,57) e il prezzo concordato tra Stahl e Ilva Commerciale pari a euro 875.500.000 corrisponde alla percentuale del 67,04% circa del patrimonio netto complessivo pari a euro 1.235.932,17, senza che venga valorizzato il valore degli asset confluiti in Parfinex, tra i quali il valore della partecipazione del 39,02% nella finanziaria belga CCS SA.

Ne deriva che formalmente, come correttamente controdeduce l'Ufficio, Riva Acciaio spa e Partecipazioni Industriali possono considerare i dividendi percepiti da Stahl come interamente di fonte white list, in considerazione delle modalità di pagamento dei dividendi attuato da Stahl a favore dei suoi azionisti.

Questo è il quadro nel quale può e deve essere letta l'intera unitaria operazione posta in essere in violazione dell'art. 10 bis L.212/2000, contestata nell'avviso oggetto della presente causa, operazione che si colloca tra la data del 12.6.2012, allorchè viene deliberata da Stahl la distribuzione dei dividendi agli azionisti, e la data del 25.9.2012 (data nella quale la fusione progettata a luglio 2012 tra Stahl e Parfinex è già efficace) allorchè Stahl paga il dividendo di competenza di Riva Acciaio (25%) a mezzo di compensazione con crediti vantati da Stahl e CCS nei confronti di Riva Acciaio e allorchè Stahl paga il dividendo di competenza di Partecipazioni Industriali (75%) a mezzo di compensazione con crediti vantati da Stahl e CCS nei confronti di Partecipazioni Industriali (già Riva Fire).

Non solo: per completezza si evidenzia che, grazie alla successiva scissione con efficacia dal 1.1.2013, sia le società operative nel settore dei prodotti "lunghi", tra cui in primo luogo Riva Acciaio, in precedenza sotto il controllo e direzione di Partecipazione Industriali (già Riva Fire), sia le società che detenevano liquidità e risorse finanziarie, quali la Stahl, che possiede una partecipazione del 99,12% in CCS confluiscono nel gruppo Riva Forni Elettrici spa, società costituita significativamente in data 25.9.2012, in coincidenza del pagamento dei dividendi da parte di Stahl,

In sintesi finale, attraverso le operazioni straordinarie del 2012, non solo il gruppo di società, operante nel settore dei prodotti cosiddetti "lunghi", tra le quali Riva Acciaio (continuando Ilva e le controllate ad operare nel settore dei prodotti "piani"), e l'holding lussemburghese Stahl, e la sua controllata estera CCS passano sotto il controllo della neocostituita Riva Forni Elettrici spa, come evidenzia la relazione dei Commissari Straordinari ex DI 347/2013, ma la sostanziale liquidazione di Parfinex (finanziaria posseduta direttamente e indirettamente da Ilva spa fino al giugno 2012), permette alla Società Riva Acciaio spa e a Partecipazioni Industriali, grazie al pagamento dei dividendi in data 25.9.2012 da parte di Stahl, di incassare

la quota parte di riserva black list di propria rispettiva competenza, senza assoggettarla a tassazione primaria, aggirando l'applicazione dell'art. 89 comma 3 e 44 Tuir.

LA CONDOTTA ABUSIVA EX ART. 10 BIS L.212/2000 DELL'OPERAZIONE DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE NELL'AMBITO DELLA QUALE È STATA EFFETTUATA LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO OGGETTO DI CAUSA.

MOTIVO RELATIVO ALL'INVOCATA INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI COSTITUTIVI DELLA CONDOTTA ABUSIVA INDIVIDUATI DALL'ART. 10 BIS L.212/2000

Ora, sulla base di tale ricostruzione, si possono formulare le seguenti considerazioni in tema di sussistenza nel caso di specie dei presupposti della condotta abusiva secondo la disciplina dell' art. 10 bis L.212/2000² Come è noto, i presupposti per l'esistenza dell'abuso/elusione sono tassativamente elencati dal comma 1 della norma in esame e sono l'assenza di sostanza economica dell'operazione effettuata, la realizzazione del vantaggio fiscale indebito e la circostanza che il vantaggio sia l'effetto essenziale dell'operazione.

Il comma 2 della stessa norma provvede alla definizione dei primi due elementi.

Ai soli fini di dare una risposta coerente alle problematiche poste al riguardo dalla parte appellante, si precisa in estrema sintesi che il primo elemento sussiste in mancanza di convenienza reale e sostanziale dell'operazione, che il presupposto del vantaggio fiscale indebito sussiste laddove venga violata la ratio delle norme o dei principi generali dell'ordinamento e il terzo requisito dell'essenzialità del vantaggio fiscale indebito è il punto focale e rilevante nell'attuazione della norma, che è ripreso anche nel comma 3 dell'art. 10 bis L.212/2000, laddove viene specificato ulteriormente che *“ non si considerano abusive in ogni caso le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale...”*.

Il concetto di non marginalità delle ragioni extrafiscali, che escludono la sussistenza dell'abusività dell'operazione, si ricava dalla Relazione illustrativa della disposizione in esame, secondo la quale *“le valide ragioni extrafiscali non marginali sussistono solo se l'operazione non sarebbe stata posta in essere in loro assenza”*.

Ancora in via di estrema sintesi, il comma 4 dell'art. 10 bis L.212/2000 ribadisce quello che è un concetto del tutto ovvio, e cioè che *“ resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”*.

Ne deriva che il legislatore ha voluto statuire che le contestazioni di abuso sono ammissibili soltanto laddove il comportamento abbia aggirato la ratio della norma tributaria e i principi dell'ordinamento, poiché da tale condotta di violazione della ratio legis discende l'ottenimento di un vantaggio fiscale indebito, elemento costitutivo della fattispecie abusiva/elusiva.

Nel quadro della disciplina, sia pure sinteticamente richiamata, di cui all'art. 10 bis L.212/2000, si evidenzia che il fulcro centrale del tema della condotta abusiva e della applicazione della disciplina alla fattispecie concreta, oggetto di causa, riguarda la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

Fin da ora, sul punto val la pena di richiamare la Relazione illustrativa del Decreto che ha introdotto l'art. 10 bis L.212/2000, peraltro citata anche dall'Appellante, laddove esemplifica il caso del contribuente che *“per estinguere la società”* procede ad una fusione anziché alla liquidazione, precisando che *“ è vero che la prima operazione ha carattere neutrale e la seconda ha invece natura realizzativa, ma nessuna disposizione*

² Come è noto, i primi tre commi dell'art. 10 bis legge 212/2000 recitano:

1. *“Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.*

2. *“Ai fini del comma 1 si considerano:*

a) *operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato”;*

b) *“vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario”.*

3. *Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.*

tributaria mostra "preferenza" per l'una o l'altra operazione; sono due operazioni messe sullo stesso piano, anziché disciplinate da regole fiscali diverse".

Ora, è pacifico che ai fini della configurazione dell'abuso si ritiene essenziale l'individuazione delle rationes delle norme tributarie aggirate. Sulla base di questo dato, sembra di poter affermare che non è possibile configurare una condotta abusiva laddove il contribuente scelga di procedere ad una fusione anziché alla liquidazione. In linea generale, si potrebbe affermare che nessuna disposizione tributaria mostra preferenza per l'una o l'altra operazione; sono due operazioni poste sullo stesso piano ancorchè disciplinate da regole fiscali diverse.

Questo vale in linea generale allorchè si discute di fusione ai fini della mera "estinzione della società incorporata", come spiega la Relazione illustrativa, ma non nella fattispecie concreta, in cui la società incorporante prima della fusione ha acquisito tutte le partecipazioni detenute da altre Società nella incorporata, dal cui bilancio ante fusione risulta che utili di pacifica natura "black list" sono allocati nel patrimonio netto della incorporata.

Poichè la ratio della disciplina di cui all'art. 89 DPR 917/86 è pacificamente quella di escludere la detassazione del 95% degli utili allorchè gli utili derivino da riserve formatesi in relazione a società operanti in regime fiscale privilegiato, ne segue che nella fattispecie concreta la ratio essenziale della disciplina, applicabile agli utili black list in esame, di evitare una "doppia non imposizione", impedisce di affermare che la fusione sia operazione alternativa ed equivalente, posta sullo stesso piano della liquidazione rispetto alla quale il contribuente ha esercitato la sua libertà di scelta tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

In altre parole, la fattispecie concreta non riguarda soltanto un'ipotesi di mera estinzione della società incorporata, per la quale opererebbe il principio per il quale fusione e liquidazione sono operazioni di pari grado, ma una estinzione in qualche modo qualificata.

Si intende dire che tale estinzione è "qualificata in quanto è il risultato finale di pregresse complesse operazioni, che sono il reale fulcro dei vari passaggi societari, operazioni con le quali non solo le società finanziarie facenti capo a Ilva spa e a Riva Fire spa (ora Partecipazioni Industriali) vengono spostate da un gruppo ad un altro, ma con le quali in via essenziale gli utili black list, allocati nel patrimonio netto della società finanziaria incorporata, allocazione descritta e documentata dal bilancio al 30.6.2012 di Parfinex, non vengono formalmente incamerati, consentendo la non assoggettabilità ad imposizione del 95% degli utili provenienti dal regime delle holding del "29", con evidente aggiramento della ratio della disciplina ex art. 89 comma 3 DPR 917/86 e ex art. 44 DPR 917/86, nella parte in cui prevede l'ordinario assoggettamento ad imposta degli utili provenienti da regimi fiscali privilegiati.


IL MOTIVO RELATIVO AL PRETESO MANCATO CONSEGUIMENTO DI ALCUN VANTAGGIO FISCALE INTESO QUALE EFFETTO ESSENZIALE DELL'OPERAZIONE

Cio' posto, l'appellante deduce che nella fattispecie concreta non ricorre alcuno dei presupposti costitutivi individuati dall'art. 10 bis L.212/2000 ai fini della individuazione di una condotta fiscalmente abusiva.

Appare opportuno partire dalle argomentazioni svolte al riguardo dalla difesa, che osserva circa l'ipotesi di liquidare Parfinex, in luogo della sua incorporazione, che sia la fusione sia la liquidazione sono operazioni alternative di pari grado, entrambe pienamente legittime. La Società non avrebbe conseguito alcun vantaggio fiscale poichè Stahl non ha incamerato alcun utile black list di Parfinex, posto che la fusione era l'operazione piu' semplice e lineare per realizzare l'estinzione di Parfinex, fermo restando che la liquidazione di Parfinex conduce a un risultato contabile e fiscale negativo, analogo a quello della fusione.

La appellante ne deduce che è nel pieno diritto del contribuente scegliere la prima delle suddette operazioni per dar luogo all'estinzione di Parfinex. Secondo l'Appellante, tale impostazione è espressamente riconosciuta dalla Relazione illustrativa all'art. 10 bis L.212/2000, laddove si evidenzia che "non è possibile configurare una condotta abusiva laddove il contribuente scelga per dar luogo all'estinzione della società, di procedere ad una fusione anziché alla liquidazione" (cfr. testualmente pag. 35 e ss dell'atto di appello redatto nel presente procedimento).

L'appellante aggiunge che il regime di neutralità fiscale, generalmente previsto per le operazioni di fusione, non può essere considerato alla stregua di un vantaggio fiscale indebito, in quanto è un effetto fisiologico dell'istituto giuridico prescelto (la fusione), la cui scelta risiede nella natura "successoria" della fusione rispetto alla liquidazione (cfr. ancora pag. 35 dell'atto di appello)



Ora, nel caso di specie, al fine di assolvere all'onere di spiegare, anche nell'atto impositivo, perché il complesso dell'operazione economica intrapresa dalla appellante integri una condotta abusiva³ - con particolare riguardo alla circostanza della previa concentrazione in Stahl di tutte le partecipazioni in Parfinex e della successiva fusione con incorporazione da parte della incorporante che possedeva tutto il capitale della incorporata, con effetti retroattivi della fusione ad una data anteriore al pagamento dei dividendi della incorporante-, l'Amministrazione finanziaria, in coerenza con le pronunce del giudice di legittimità ha profilato l'esistenza di un adeguato strumento giuridico, alternativo a quello scelto dai contraenti, ma comunque funzionale al raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito, che, tuttavia, non avrebbe assicurato il medesimo vantaggio fiscale, cioè la liquidazione (cfr. Cassazione. n. 21390/12; Cassazione n. 4604/14; Cassazione n.5155/2016).

Sul punto specifico, recentemente il giudice di legittimità si è soffermato, ponendo il chiaro principio di diritto, secondo il quale *“ E' in quest'ottica di necessaria prospettazione di una modalità, alternativa e praticabile, di realizzazione della medesima operazione economica che deve inquadrarsi il raffronto, proposto dall'Ufficio, tra la riorganizzazione del gruppo societario così come è avvenuta e come, altrimenti, si sarebbe potuta compiere. Non si tratta, quindi, di sindacare o comprimere i principi costituzionali di libertà d'impresa e di iniziativa economica, imponendo alla contribuente una specifica misura di ristrutturazione, tra quelle giuridicamente possibili, solo perché essa avrebbe comportato un maggior carico fiscale.*

Piuttosto, si tratta di evidenziare l'esistenza di possibili modalità alternative di realizzazione della medesima operazione economica, presupposto logico necessario della verifica della ragionevolezza, secondo logiche economiche e di mercato, delle forme con le quali l'operazione stessa è stata concretamente eseguita.....Nella sostanza il giudice del merito non è chiamato ad accertare se l'operazione controversa sia elusiva perché realizzata in un modo piuttosto che in un altro; ma a valutare se l'operazione concretamente realizzata sia elusiva, premesso che avrebbe potuto conseguirsi il medesimo risultato in forme diverse” : cfr. Cassazione n.31772 in data 5.12.2019, che cassa la sentenza di appello della CTR della Lombardia, che aveva escluso l'ipotesi della sussistenza dell'abuso in una fattispecie concreta del tutto coincidente con quella in esame, concernente un caso di incorporazione per fusione, nel quale all'atto della fusione, l'incorporante possedeva (per averlo acquistata dalla capogruppo utilizzando un finanziamento concesso da quest'ultima), l'intero capitale dell'incorporata, come nel caso di specie, con il risultato che l'operazione straordinaria produceva l'annullamento della partecipazione dell'incorporante nell'incorporata.

Non solo: la oggettiva differenza tra il valore contabile della partecipazione nell' incorporata, iscritto nel bilancio dell'incorporante ed annullato con la fusione, e la quota corrispondente del patrimonio netto contabile della società incorporata, e il conseguente disavanzo di fusione, caratterizzante la fattispecie concreta esaminata dalla pronuncia della Cassazione richiamato, secondo il giudice di legittimità, non è ostativa alla configurazione della condotta abusiva (cfr. Cassazione n.31772 in data 5.12.2019).

Con la conseguenza che, nel caso di specie, può affermarsi che appare integrata la fattispecie di abuso ex art. 10 bis L.212/2000 delle operazioni finalizzate alla sostanziale liquidazione di Parfinex, posto che le riserve di utili, detenute indirettamente da Stahl, sono state realizzate in un regime fiscale privilegiato (cd. holding del “29”), e contabilmente sono allocate nel patrimonio netto della Parfinex, come risulta dagli stralci di bilancio di Parfinex (annualità 2002 nonché 2010, 2011 e 2012 antifusione, come riportati a pag. 5 e ss dell'avviso).

Pertanto, di fatto è avvenuto che la quota parte di riserva black list di Parfinex è stata sostanzialmente liquidata e quindi distribuita a Partecipazioni industriali e a Riva Acciaio proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, con l' aggiramento del combinato disposto dell'art. 89 comma 3 e art. 44 Tuir, nella parte nella quale prevedono l'ordinario assoggettamento ad imposta degli utili provenienti da regimi fiscali privilegiati., con esclusione in relazione agli utili black list del regime di esclusione dalla tassazione del 95% degli utili, di cui all'art. 89 comma 2 DPR 917/86.

Infatti, se, all'atto della fusione, l'incorporante possiede l'intero capitale dell'incorporata, come nella fattispecie concreta in esame, nella quale Stahl all'atto della fusione possiede l'intero capitale di Parfinex per avere acquistato la quota del 32,96% della partecipazioni di Parfinex da Erisider e poi il restante

³ Con riguardo ai principi di distribuzione dell'onere della prova, che regolano la materia dell'abuso del diritto, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità, da un lato l'Ufficio ha l'onere di evidenziare ed accertare le singolarità e anomalie che fanno ritenere un'operazione priva di un reale contenuto economico diverso dall'ottenere un mero risparmio d'imposta, e, dall'altro lato, il contribuente ha l'onere di fornire la controprova dell'esistenza di valide ragioni economiche, alternative o concorrenti, a connotato non marginale e non puramente teorico, che possano legittimare quella stessa operazione.

67,04% da Ilva Commerciale, la fusione produce di fatto l'annullamento della partecipazione dell'incorporante nell'incorporata.

In altre parole, la conseguenza inevitabile dell'operazione di concentrazione in Stahl di tutte le partecipazioni in Parfinex e della successiva fusione è rappresentata dall'oggettiva differenza tra il maggiore valore contabile della partecipazione nell'incorporata, iscritto nel bilancio dell'incorporante Stahl, ed annullato con la fusione (valore di euro 1.250.456.586,28, pari alla somma di euro 375.000.000 pagato per l'acquisto della quota del 32,96% nel 2002 e di euro 875.456.586,20 corrisposti nel 2012 per l'acquisizione del rimanente 67,04%), e la quota di euro 1.235.932.724,17 corrispondente al valore del patrimonio netto contabile della società incorporata Parfinex (cfr. bilancio Parfinex antifusione riportato nell'avviso).

In tal senso è vero, come afferma l'appellante, che la fusione per incorporazione di Parfinex genera un disavanzo di fusione, cioè una perdita per Stahl, ma tale elemento non è idoneo ad escludere il vantaggio indebito, se, come sostiene l'Ufficio, di fatto è lo strumento attraverso il quale sia Ilva Commerciale sia Stahl liquidano le proprie quote di patrimonio netto di Parfinex senza formalmente incamerare utili, in considerazione della perdita subita, potendo gli utili ancora allocati nella riserva black list al 30.6.2012, come documentalmente attestato dal bilancio Parfinex, essere distribuiti, operazione che consente alla parte di affermare fittiziamente che i dividendi percepiti da Stahl possono essere considerati come integralmente di fonte white list.

II MOTIVO RELATIVO ALLA ASSERTITA INSUSSISTENZA DELLA CONDOTTA ABUSIVA IN QUANTO L'OPERAZIONE CONTESTATA È RETTA DA VALIDE RAGIONI ECONOMICHE

Quanto all'inesistenza di valide ragioni economiche, l'appellante denuncia un vizio di motivazione della sentenza laddove richiama la relazione dei Commissari ex art. 4 DL 347/2003, che avrebbero sostenuto che le operazioni poste in essere nel 2012 non erano rispondenti ad effettive esigenze di riorganizzazione aziendale.

Le società appellanti producono al riguardo stralci della pronuncia del Tribunale di Milano in data 5.7.2019, depositata in data 23.12.2019, con la quale l'amministratore dell'Ilva viene assolto dalle contestazioni in sede penale, connesse alle cause di insolvenza della Società, sostenendo la tesi per la quale deve ritenersi non corretta la ricostruzione operata dalla relazione dei Commissari della procedura di liquidazione e deve ritenersi plausibile la relazione del consulente di parte (dott. Bini), secondo cui le operazioni sopra descritte mirano a realizzare una riorganizzazione dell'impresa destinata a separare il ramo aziendale dei prodotti siderurgici "lunghi" da quello dei prodotti "piani".

Si legge, in particolare, nella memoria conclusiva delle Società contribuenti che, in realtà, i Commissari della procedura individuano una precisa ratio economica, sostenendo anche i Commissari della procedura che le operazioni del 2012 avevano lo scopo di spostare quanto contenuto in Parfinex e in CCA dal gruppo Partecipazioni Industriali al neo gruppo facente capo a Riva Forni elettrici.

Il Collegio non può condividere tale argomentazione, in quanto è vero che i Commissari evidenziano che le operazioni del 2012, che comunque definiscono "ancillari" e "prodromiche", erano funzionali al progetto di spostare la liquidità di quelle che definiscono "le cassaforti" del gruppo (CCA e Parfinex) in Stahl, liquidando il patrimonio di Parfinex.

Tuttavia, questo dato non risponde, come correttamente rileva la citata relazione, ad una ratio economica di riorganizzazione aziendale del gruppo, bensì ha come finalità, secondo quello che si legge nella relazione citata, di distogliere la parte ancora sana del gruppo Riva, riportandola sotto un'altra e nuova subholding, cioè la Riva Forni Elettrici spa, che doveva scindersi e separarsi da Riva Fire e da Ilva spa, ormai destinate ad essere investite da complesse vicende giudiziarie.

In altre parole, nel caso di specie, lo scrutinio di compatibilità con le normali e corrette logiche di mercato, che è alla base dell'esame dei presupposti di sussistenza della condotta abusiva, ha sicuramente esito negativo e sfavorevole alla Società.

Si intende dire che le complesse operazioni mirano in realtà a trasferire tutte le partecipazioni sotto Stahl, liquidando di fatto il patrimonio di Parfinex.

In altri termini, secondo le risultanze, viene operata una costruzione artificiosa di operazioni per liquidare Parfinex, a seguito della quale la Società appellante può considerare i dividendi percepiti da Stahl come integralmente di fonte White list, in conseguenza della formale scomparsa della riserva black list in questione.

Inoltre, non può non osservarsi che, al di là della fondamentale autonomia del giudizio tributario dal giudizio penale, dagli stralci, prodotti nella memoria del 4.9.2020, della sentenza assolutoria di primo grado,

recentemente confermata in appello, ma non ancora passata in giudicato, si legge che il giudice penale afferma come “ non vi è stato da parte dei consulenti della procedura di Ilva alcun serio scrutinio di ragionevolezza dei presupposti e delle prospettive dell’operazione di scissione”.

In altri termini, la sentenza si sofferma e si esprime sulla operazione di “scissione”, avente efficacia dal 1.1.2013, operazione sicuramente conseguente alle operazioni prodromiche di concentrazione delle partecipazioni e successiva fusione di Parfinex in Stahl, ma rimane fermo che soltanto le complesse operazioni di concentrazione delle partecipazioni in Parfinex e la successiva fusione protrattesi fino al 24.10.2012 sono l’oggetto dell’avviso di cui si discute in questa sede.

CONCLUSIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA NEL CASO DI SPECIE DELL’ AGGIRAMENTO DELLA RATIO DELLA DISCIPLINA EX ART. 89 COMMA 3 DPR 917/86 E EX ART. 44 DPR 917/86, NELLA PARTE IN CUI PREVEDE L’ORDINARIO ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA DEGLI UTILI PROVENIENTI DA REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI.

In conclusione, può affermarsi che le complessive operazioni del 2012 sono “prive di sostanza economica” in quanto, al di là del dato oggettivo non contestabile per il quale Ilva spa non può certo dirsi, in termini patrimoniali, avvantaggiata dal transito di Stahl e della sua controllata estera CCS SA dal controllo di Ilva Spa e quindi di Riva Fire al controllo del neogruppo di Riva Forni Elettrici spa, costituita in data 25.9.2012, è altrettanto certo che, antecedentemente al pagamento del dividendo in questione, Stahl deteneva tramite una partecipazione del 32,96% nel capitale di Parfinex riserve di utili black list per euro 69.057.716,38 (cioè il 32,96% della riserva black pari a euro 209.519.770,57) come documentalmente dimostrato dal bilancio di Parfinex fino al 30.6.2012, riserve che poi scompariranno all’esito dell’incorporazione di Parfinex da parte di Stahl, efficace dal 9.9.2012.

In altre parole, le operazioni sopra analizzate, permettono a Riva Acciaio di incassare la quota parte di riserva black list di propria competenza per euro 17.264.429,09, in proporzione della quota di partecipazione detenuta in Stahl, cioè il 25% di euro 69.057.716,38, senza assoggettarla a tassazione ordinaria in violazione dell’art. 89 comma 3 e 44 DPR 917/86.

Le operazioni sopra analizzate permettono, altresì, a Partecipazioni Industriali di incassare la quota parte di riserva black list di propria competenza per euro 51.793.287,29, in proporzione della quota di partecipazione detenuta in Stahl, cioè il 75% di euro 69.057.716,38, senza assoggettarla a tassazione ordinaria in violazione dell’art. 89 comma 3 e 44 DPR 917/86.

In termini ancora più chiari, le complesse operazioni hanno come scopo quello di far entrare le partecipazioni in CCS sotto Stahl e, nello stesso tempo, liquidare le partecipazioni detenute da Stahl in Parfinex, obiettivo che, come dice l’Ufficio, può essere raggiunto attraverso l’acquisto delle partecipazioni in CCS e la successiva liquidazione di Parfinex, modalità operativa che, sul piano fiscale, avrebbe avuto come conseguenza che la quota parte di riserva black list di Parfinex sarebbe stata liquidata a Stahl e poi distribuita con le medesime modalità (a mezzo compensazione), ma senza la possibilità di applicare la esenzione ex art. 89 comma 3 DPR 917/86, vista la presenza di utili provenienti dal regime fiscale delle Holding del “29”, e senza la possibilità di ottenere in concreto un evidente vantaggio fiscale indebito (consistente nella non imponibilità del 95% degli utili in realtà provenienti dal regime fiscale privilegiato).

INFONDATEZZA DEGLI ULTERIORI SPECIFICI MOTIVI DI APPELLO

Cio’ posto, sulla base di tale ricostruzione, si possono formulare le seguenti considerazioni in tema di infondatezza delle ulteriori specifiche deduzioni dell’appellante.

-La parte appellante deduce che, al pari di Erisider Holland, alla quale l’Ufficio non ha mosso alcuna contestazione, anche la Stahl non ha incamerato alcun utile black list di Parfinex, posto che si è limitata a distribuire alla appellante solo propri utili white list, realizzati in vigenza del regime di tassazione ordinario di Soparfi.

Il motivo non appare fondato.

Come correttamente rileva l’Ufficio in sede di controdeduzioni, non sono apprezzabili le argomentazioni in ordine ad un presunto realizzo di utili black list in capo alla società olandese Erisider Holland BV, essendo del tutto irrilevante per il nostro ordinamento il presunto realizzo di utili black list da parte di un soggetto olandese, avendo rilevanza soltanto il realizzo di utili black list da parte di soggetto residente percipiente..

Non solo: il motivo in esame non tiene conto del fatto che il dato documentale dei bilanci di Parfinex a far tempo dal 2002 e poi a seguire al 31.12.2010, al 31.12.2011 e poi il prospetto di bilancio antefusione al

30.6.2012(cfr. stralci riportati nell'avviso), attestano in modo oggettivo e non contestato che al momento dell'incorporazione di Parfinex da parte di Stahl, nel patrimonio netto della incorporata erano ancora allocate riserve di utili black list, realizzati nel regime delle holding del "29".

Pertanto, al di là dell'irrilavante realizzo da parte della olandese Erisider nel 2002, Stahl ha realizzato utili black nel 2012, allorchè risultavano ancora allocati nel patrimonio netto di Parfinex, assoggettabili a imposizione integrale ex art. 89 DPR 917/86.

Secondo il Collegio, appare corretta la conclusione dell'Ufficio, secondo il quale le operazioni in esame hanno consentito una "doppia non imposizione" su tali proventi (in Lussemburgo in virtù del regime delle holding del "29" e in Italia , in quanto assoggettati a tassazione soltanto nella misura del 5%) in conclamato contrasto con le finalità perseguite dalla disciplina fiscale ex art. 89 comma 3 e 44 Tuir.

-L'appellante deduce quale ulteriore motivo di appello la illogica scelta dell'Ufficio di contestare l'operazione abusiva soltanto all'attuale appellante e non alla Ilva Commerciale srl. Secondo la contribuente, sarebbe illogico "spacchettare" l'intera operazione, contestando recuperi sorretti da presunte violazioni di norme diverse, nonostante la identità della fattispecie esaminata sia nell'avviso contestato a Ilva Commerciale sia a Partecipazioni Industriali.

Ora, appare del tutto condivisibile l'argomentazione opposta dall'Ufficio, secondo il quale è soltanto la attuale Società appellante che opera l'esclusione della tassazione per il 95 % dei dividendi provenienti da regimi fiscali privilegiati. Ne deriva che appare coerente e congruo che l'operazione abusiva ex art. 10 bis L.212/2000 venga contestata alla Società, che ha operato la variazione in diminuzione corrispondente al 95% del relativo ammontare del dividendo, ritenuto escluso da tassazione (Riva Acciaio quale consolidata e Partecipazioni industriali quale consolidante), aggirando la reale finalità della disciplina in materia , che è quella di consentire l'ordinario assoggettamento ad imposta degli utili provenienti da regimi fiscali privilegiati.

In realtà, Ilva Commerciale srl è una delle diverse società facenti parte del consolidato fiscale, che interviene nel progetto unitario di far confluire in Stahl tutte le partecipazioni in Parfinex.

Tuttavia, come è stato già evidenziato con riguardo alla prodromica operazione del 27.6.2012, con la cessione da Ilva Commerciale a Stahl, la prima realizza una plusvalenza complessiva di euro 377.692, trattata dal punto di vista fiscale in esenzione ex art. 87 DPR 917/86.

Da qui l'Ufficio, conformandosi al trattamento fiscale adottato da Iva Commerciale, con l'avviso n. TMB0E2A01169, allegato al ricorso di primo grado, ha necessariamente contestato la violazione dell'art. 87 DPR 917/86.

La natura della contestazione discende dalla scelta operata da Ilva Commerciale srl di far rientrare la plusvalenza realizzata con la cessione delle partecipazioni Parfinex e CCS nel regime di participation exemption ex art. 87 DPR 917/86.

Secondo i rilievi dell'Ufficio, la Società contribuente avrebbe dovuto trattare come integralmente imponibile la plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazioni a Stahl, limitatamente alla parte derivante dalle riserve di utili maturate in regime di Holding del "29".

Peraltro, rispetto a tale avviso, si è perfezionata la procedura di accertamento con adesione, e non si è sviluppato il contenzioso.

Ne discende che non si profila alcun difetto di coordinamento tra l'avviso notificato alla Ilva Commerciale srl, per violazione formulata sulla base del trattamento fiscale pex applicato dalla Società, e l'avviso contestato a Riva Acciaio consolidata e a Partecipazioni Industriali consolidante, in relazione alla violazione dell'art. 89 comma 3 DPR 917/86, avendo la società ritenuto la non assoggettabilità ad imposizione del 95% degli utili provenienti dal regime fiscale delle holding del "29".

-L'appellante deduce quale ulteriore motivo di impugnazione la circostanza per la quale sarebbe la stessa sequenza temporale degli atti come riportata dall'Ufficio nell'avviso, che disvela che la lussemburghese Stahl non abbia potuto distribuire alcun utile di Parfinex, in quanto l'operazione di fusione con la quale Stahl ha incorporata Parfinex è realizzata piu' di quattro mesi dopo la delibera di distribuzione del dividendo, risalente al 12.6.2012.

Secondo l'appellante, il motivo di impugnazione poggia su un dato sostanziale, per il quale, nonostante l'efficacia retroattiva, la Società Stahl, al momento della deliberazione della distribuzione degli utili il 12.6.2012, aveva la disponibilità soltanto degli utili white list.

Il motivo non appare fondato.

ampiamente richiamata dall'appellante, non viene neppure citata dall'Ufficio nelle sue controdeduzioni e nelle memorie conclusionali.

In altre parole l'Ufficio, a fronte del richiamo dei criteri posti dalla Circolare in esame, operato dall'Appellante, non spiega perché nel caso di specie bisognerebbe prescindere dal principio generale, enunciato nella Circolare in questione, secondo il quale la previsione che le perdite di periodo sono scomutate in automatico e con priorità rispetto alle perdite pregresse dall'Ufficio competente all'emanazione dell'avviso di accertamento, "*mira a ripristinare la situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile nella misura corretta*".

Nella Circolare si legge, altresì che "*tale modalità di scomputo attualmente è già operata mediante la rettifica del quantum dichiarato dal contribuente*" (cfr. documento n.16 allegato al ricorso introduttivo).

L'Ufficio ribadisce che non è consentita la rideterminazione delle perdite oggetto di scissione, che in tale momento devono considerarsi cristallizzate e legittimano il loro eventuale utilizzo nella misura attribuita in sede di scissione, senza formulare alcun riferimento alla Circolare in questione, anche solo per escluderne la valenza e l'applicabilità al caso di specie, fermo restando che la Circolare non contiene alcuna norma relativa alla non operatività del principio in esame in ipotesi di scissione.

Ora, applicando i principi enunciati dalla Circolare richiamata, correttamente può affermarsi che, in seguito agli atti notificati alla Società Partecipazioni Industriali, che devono essere complessivamente e non isolatamente considerati, si sarebbero dovute rettificare le perdite in dichiarazione e di conseguenza rideterminare le perdite da attribuire in scissione. In tal modo, Partecipazione Industriali avrebbe avuto perdite per il periodo 2012 capienti per azzerare l'imponibile degli atti contestati.

Ne deriva l'illegittimità del ricalcolo operato dall'Ufficio, che ha tenuto conto, ai fini del calcolo, a seguito delle istanze Ipea, dei maggiori imponibili accertati con gli atti indicati, del fatto che, alla data di efficacia dell'operazione di scissione, Partecipazioni Industriali si è spogliata del 20,02% delle perdite sia pregresse sia di periodo, derivanti dall'interruzione del consolidato.

In altri termini, il Collegio condivide la tesi, formulata dalla parte, secondo la quale il procedimento di scomputo delle perdite nell'ambito di attività di accertamento mira a ripristinare la situazione che si sarebbe verificata qualora il contribuente avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile nella misura corretta, fermo restando che dalla lettura coordinata della disciplina in materia non si ricavano motivi per ritenere che tale principio possa non operare in caso di scissione.

In conclusione non appare che la disciplina complessiva in materia di scomputo delle perdite giustifichi la conclusione inevitabile, evidenziata dalla appellante, secondo la quale una quota delle perdite di esercizio 2012 (periodo precedente rispetto a quello a decorrere dal quale la scissione parziale proporzionale ha prodotto i propri effetti ai fini contabili e fiscali), in caso di accertamento non sarebbe mai utilizzabile interamente né dalla società scissa né dalla società beneficiaria (vedi in tal senso anche risposta dell'Ufficio ad interpello della Riva Forni Elettrici spa di cui all'allegato 17 al ricorso introduttivo).

In definitiva, l'appello va accolto nei limiti di cui in motivazione.

In considerazione dell'esito del presente giudizio e della particolare complessità della questione oggetto di causa, può essere disposta la compensazione delle spese di lite del grado.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente l'appello della Società contribuente e in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso introduttivo della Parte contribuente limitatamente all'eccezione sul corretto riconoscimento integrale delle perdite fiscali del periodo di imposta 2012 chieste a scomputo del maggiore imponibile accertato.

Conferma nel resto.

Compensa le spese di giudizio del grado tra le parti.

Milano 9.12.2020

Il Presidente, estensore
L. Barbaini

